

LAVORO

di LA REDAZIONE SISTEMA RATIO

Nuove comunicazioni preventive per lavoro occasionale

E-mail all'Itl entro il 18.01 per le collaborazioni in essere e per quelle iniziate dal 21.12.2021 e già concluse. Le eccezioni previste (co.co.co, Libretto famiglia, ecc.)

La [nota 11.01.2022, n. 29](#), dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito istruzioni sul **nuovo obbligo di comunicazione preventiva** per le collaborazioni occasionali, introdotto dall'art. 13, D. L. 146/2021, che ha modificato l'art. 14, c. 1, D. Lgs. 81/2008. **Collaborazioni in essere** - Per le collaborazioni iniziate dal 21.12.2021 e già concluse e per quelle in essere al 11.01.2022 (indipendentemente dalla data di inizio), i committenti hanno tempo fino al 18.01.2022 **Nuove collaborazioni** - Per le collaborazioni decorrenti dal 12.01.2022, la comunicazione deve avvenire nei termini ordinari, prima dell'avvio dell'attività. **E-mail**- Alla nota è allegato l'elenco degli indirizzi e-mail di ogni Ispettorato territoriale ai fini della comunicazione (es. ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it).

Esclusioni - Restano esclusi dalla disciplina i seguenti rapporti, oltre a quelli di natura subordinata: **collaborazioni coordinate e continuative**, comprese quelle etero-organizzate di cui all'art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 9-bis, D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996); rapporti instaurati ai sensi dell'art. 54-bis, D.L. n. 50/2017, conv. da L. n. 96/2017 (**Libretto famiglia**), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto; **professioni intellettuali** in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 e seg. c.c. e in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al **regime Iva**; se tuttavia l'attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime Iva, rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame; rapporti di lavoro intermediati da **piattaforma digitale**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, c. 1, lett. l), del Tuir, rispetto ai quali la L. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina degli obblighi di comunicazione, intervenendo sull'art. 9-bis, D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l'altro, che tale comunicazione sia effettuata dal committente entro il 20° giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.